



MOVimento Spontaneo d'Autotutela InterCOMunale

c/o Giuseppe De Simone
via Ruggiero Settimo 14
cell 3287435900

Gibellina, 05/01/08

Al presidente del Consiglio comunale di Gibellina
Al vice-presidente del Consiglio comunale di Gibellina
Ai capigruppo
Ai consiglieri comunali

E p.c.
Al segretario comunale

Il Comitato Mosaico di Gibellina,

- alla luce della sentenza n. 2290/07 del Tar di Palermo che stabilisce che

*“Il Legislatore nazionale ha nettamente differenziato l'aspetto della gestione del servizio (affidato alla “società d'ambito” cui appartiene il potere di applicare e riscuotere la tariffa) dalle altre competenze relative alla **determinazione della tariffa, che permangono all'Ente Locale**: sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria. Il mantenimento del potere di determinazione della tariffa in capo all'ente comunale, così come previsto e non derogato dall'art.49 D.Lgs. cit., non costituisce ostacolo alla funzione organizzativa e gestoria della società d'ambito, nè all'esigenza di una perequazione dei costi del servizio all'interno dell'A.T.O”*

- *“Stesse considerazioni possono essere svolte anche in relazione alla novella legislativa di cui al **D.Lgs.152/06 (Codice dell'ambiente in vigore dal 29 aprile 2006)**. Con il nuovo corpus normativo, infatti, il legislatore ha inteso apportare delle sostanziali modifiche alla disciplina di settore, sostituendo alla “Società d'ambito” le nuove (e differenti) “Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale”. La neo-istituita*

*Autorità costituisce una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale, delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti (art.201 D.Lgs.152/06). La stessa autorità d'Ambito, tuttavia, non è chiamata a gestire direttamente il servizio, che deve essere assegnato a mezzo di **una gara**. Inoltre, ai sensi dell'art.238.3, previa espressa abrogazione della tariffa di cui all'art.49 D.Lgs.22/97, è stato altresì previsto che: "La tariffa è determinata, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa. Solo quindi dall'entrata in vigore del nuovo T.U. ambientale è stato attribuito, ad un **soggetto sostanzialmente differente dalla precedenti "società d'ambito"**, il potere di determinazione della tariffa".*

- "Ritiene diversamente il Collegio che, allo stato della normativa applicabile in specie, e mantenendo inalterato l'assetto delle differenti competenze tra l'ente locale e la società d'ambito per quanto riguarda la determinazione della tariffa, gli obiettivi relativi alla gestione unitaria del servizio impongono una oculata predisposizione del piano finanziario che tenga conto delle specifiche caratteristiche sia del comprensorio dell'A.T.O. sia delle singole realtà comunali presenti.

CONSIDERATO che la nuova normativa (il Testo Unico per l'ambiente) e la recente sentenza del TAR Palermo pone in rilievo che la legge istituisce le nuove Autorità d'Ambito - che **non sono uguali alle Società d'Ambito** (come la Belice Ambiente) - e che le Autorità d'ambito **non gestiscono il servizio** ma devono effettuare **una gara d'appalto** per individuare il gestore;

PRESO ATTO che la nuova legge istituisce **una nuova tariffa** che dovrà entrare in vigore dopo l'approvazione di un regolamento ministeriale che ancora non è stato emanato e dopo l'abrogazione della TIA, che non è ancora avvenuta.

CONSIDERATO che la **TIA è quindi ancora in vigore** e la sua determinazione spetta al Consiglio comunale e non alla Belice Ambiente Spa;

PRESO ATTO che, come rimarcato recentemente dal Tar nella sentenza in commento, l'ente locale **deve approvare il piano finanziario d'ambito** e appurare che questo sia rispettoso delle **singole realtà comunali**.

PRESO ATTO che, come confermato dal TAR nella sentenza 2290/07, **il Consiglio comunale è l'unico legittimo, esclusivo titolare della competenza a determinare la TIA** per il 2005 e, quindi, anche per il 2006 finché non interverranno le modifiche predisposte dal TU ambientale (Dlgs 152/06).

Ritenuto quanto sopra,

il **Comitato Mosaico**

CHIEDE

che il **Consiglio Comunale di Gibellina**, quale ente supremo preposto alla cura degli interessi locali:

1. **determini, con proprio provvedimento anche per il 2006, un'autonoma tariffa d'igiene ambientale** che tenga conto dei costi del servizio effettivamente svolto a Gibellina e non accetti sommessamente i costi della Società Belice Ambiente: a Gibellina, infatti, i costi del servizio sono inferiori come dimostrato dai documenti prodotti dalla Belice Ambiente;
Si noti che, qualora tale tariffa non dovesse essere determinata, per il comune di Gibellina si applicherà **per proroga tacita**, ai sensi di legge, la medesima tariffa approvata da codesto organo con delibera n. 11 del 2006.
2. assicuri, per il 2006 e per gli anni futuri, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del vigente Regolamento Belice Ambiente per la determinazione della tariffa, **agevolazioni tariffarie in proporzione ai risultati conseguiti** dalla nostra comunità in materia di conferimento per mezzo di **raccolta differenziata**;
3. assicuri inoltre, ai sensi dell'art. 11 commi 8 e 9 del suddetto Regolamento, la **riduzione** rispettivamente del 15% e del 10% della TIA 2006 **alle utenze domestiche e non domestiche gibellinesi che ottempereranno al pagamento della TIA 2005 di prossima emissione entro la scadenza prevista nei bollettini.**

Tutto ciò, per evitare, ciò che la stessa Belice Ambiente ha già preannunciato con le bollette relative al 2006 recapitate ai gibellinesi: “aumenti insostenibili”, sostanzialmente in linea con quelli del 2005;

Si chiede, infine, un incontro con le SS. LL. al fine di illustrare e discutere il contenuto della sentenza TAR 2290/07 e della presente.

In attesa di riscontro,
cordialità.

Il Comitato Mosaico